

Codice A1103A

D.D. 10 ottobre 2024, n. 1185

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di gestione delle foreste (Fasc. n. 29 - FOR/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 31165 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024. Trasgr. M.L. - obb. sol. D.P.C**



**ATTO DD 1185/A1103A/2024**

**DEL 10/10/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di gestione delle foreste (Fasc. n. 29 - FOR/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 31165 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024. Trasgr. M.L. - obb. sol. D.P.C

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 170 del 26.02.2020 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di *omissis* a carico del signor *omissis*, nato a (*omissis*)(VC) il *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore e del sig.re *omissis* nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di obbligato in solido nei confronti dei quali con processo verbale n. 02/2020 dell'08.01.2020 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in Località *omissis*, in data 26.11.2019 e 24.12.2019, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 13 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con le disposizioni del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) relative allo sradicamento, taglio o danneggiamento di piante, nell'ambito di attività non selvicolturali, in difformità dalle richiamate disposizioni.

Constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

preso atto che non risulta agli atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che gli interessati hanno presentato nei termini degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima legge; scritti non aventi peraltro natura esimente rispetto alla condotta contestata dal momento che, come evidenziato dall'Accertatore in sede di controdeduzioni e come emerso in sede di ulteriori verifiche in sede di istruttoria, non corrisponde al vero che:

- il filare di alberi (pini, nel caso di specie) totalmente eliminato dalle operazioni di taglio del sig.re

*omissis* avesse la funzione di separazione del bosco dai prati e campi limitrofi essendo viceversa assodato che il gruppo di pini asportato era chiaramente compenetrato ed integrato all'area forestale;

- il filare stesso avesse le caratteristiche proprie di un impianto di arboricoltura e, di conseguenza, classificabile come non bosco dal momento che l'art. 3, c. 3 bis della Legge forestale n. 4/2009 individua, tra le porzioni di terreno ricoperte da vegetazione arborea ed arbustiva non considerate bosco, "le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea...", condizioni queste non emerse nel caso di specie;

visto in particolare l'art 13 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con le disposizioni del Regolamento forestale sopra richiamate, come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. c) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

preso atto che il sig.re *omissis* è già stato sanzionato dalla Regione Piemonte per condotte della stessa indole;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità del trasgressore; elementi questi che, nel caso di specie, giustificano un aggravamento della sanzione

verificata in data 03.10.2024 l'assenza di elezione digitale presso INAD (indice nazionale domicilia digitali per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione) da parte dei soggetti interessati;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni";

- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 1 agosto 2024 n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024 -2026".;
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;
- Vista la D.G.R. n. 46 - 117 del 02 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20. Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024 - 2026";

*determina*

in euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a) ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

## **INGIUNGE**

al sunnominato *omissis*, in qualità di trasgressore e *omissis*, in qualità di obbligato in solido di pagare la somma complessiva di **Euro 410,61** di cui Euro 400,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato - modalità pagoPA** – (si precisa che il pagamento da parte di uno degli obbligati libera l'altro).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga

diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 400,00 sul capitolo 31165 del bilancio gestionale finanziario 2024 – 2026, annualità 2024 (“*CLA1103A – obbligati in solido – Sanz. Amministrative – Varie DD ING*” cod. ben. n. 373857 e n. 389276) la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale finanziario 2024 – 2026, annualità 2024 (“*CLA1103A – obbligati in solido – Sanz. Amministrative – Varie DD ING*” cod. ben. n. 373857 e n. 389276) la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1185/A1103A/2024 DEL 10/10/2024**

Accertamento N.: 2024/3503

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009. SPESE DI NOTIFICA.

Importo (€): 10,61

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/3502

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009

Importo (€): 400,00

Cap.: 31165 / 2024 - PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA FORESTALE E DI VINCOLO IDROGEOLOGICO A CARICO DELLE FAMIGLIE (ART. 36 E 45 DELLA L.R. 4/2009 E ART. 13 DELLA L.R. 45/89).

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti